

## **I controlli di Polizia sui furgoni Portavalori: tra esigenze di sicurezza e rispetto della normativa**

*A cura di Leandro Abeille*

I fatti di cronaca riportano spesso di rapine subite dai furgoni portavalori, spesso portate a termine con l'impiego di mezzi pesanti e tattiche militari. E' indubbio che questi autoveicoli abbiano speciali esigenze di sicurezza e debbano mettere in campo delle cautele maggiori rispetto ad altri utenti della strada.

### **Il servizio portavalori**

Secondo il Decreto Ministeriale n. 269 del 2010, consiste nel trasferimento di somme di denaro o di altri beni e titoli di valore, da un luogo ad un altro effettuato da guardie giurate su veicoli di proprietà o nella disponibilità dell'Istituto, equipaggiati secondo quanto previsto dal Decreto interministeriale n. 332/98. Secondo l'allegato D del DM 269/10, è fatto obbligo di impiegare nei trasporti valori guardie particolari giurate di maggiore esperienza costituendo, requisito minimo di sicurezza, per i componenti degli equipaggi un'anzianità di servizio (anche presso altri Istituti) non inferiore ad un anno, unita ad un'età anagrafica ed a qualità attitudinali compatibili con la particolare difficoltà dei servizi in questione. Per il responsabile del servizio e per il capo scorta, è richiesta una più ampia e specifica esperienza nel settore, almeno biennale. Tutte le guardie particolari giurate devono possedere un alto livello tecnico - professionale di addestramento ed una adeguata idoneità psico-fisica, aver raggiunto un buon livello di capacità nel corretto uso delle armi in servizio ed avere un curriculum esente da segnalazioni o da fatti che possono costituire di per sé uno specifico fattore di rischio, ovvero rilevare elementi di non affidabilità.

Per quanto riguarda gli aspetti operativi: le guardie giurate adibite a servizio di trasporto valori devono prestare servizio in uniforme, armate e munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato costantemente dal personale che effettua materialmente il prelievo e la consegna dei valori. Gli itinerari devono essere frequentemente cambiati, nei limiti della situazione geografica ove deve essere effettuato il servizio. Nell'espletamento del servizio non è consentita nessuna sosta in luogo diverso da quello di destinazione, salvo casi eccezionali, connessi alle particolari esigenze dei trasporti e delle scorte a lunga percorrenza e, in ogni caso, con l'adozione di tutte le cautele volte a salvaguardare l'incolumità degli operatori. Se il tempo di percorrenza per raggiungere la destinazione stabilita supera le 6 ore di marcia, è fatto obbligo di alternare la guida tra i membri dell'equipaggio in modo che alla guida sia preposto sempre personale attento e vigile.

La Centrale Operativa dell'Istituto rimane in costante ascolto radio verificando la posizione dei mezzi adibiti al servizio di trasporto valori mediante il sistema di localizzazione satellitare di cui gli stessi sono, obbligatoriamente, muniti.

A seconda dei valori trasportati, gli Istituti di Vigilanza (e le GPG) dovranno seguire le regole del DM 269/10 Sezione III<sup>^</sup>:

3.1.3: Massimali per il trasporto del contante ... tali servizi possono essere disimpegnati, secondo l'incarico ricevuto, senza limiti territoriali, nel rispetto dei massimali, con le modalità e con le dotazioni di seguito indicate:

- Trasporto valori per somme fino a Euro 100.000,00 Onde evitare che tali somme vengano trasportate senza alcuna forma di protezione da personale non esperto (come ad esempio fattorini, commessi, ecc.), che più facilmente possono essere vittime di aggressioni e rapine, il trasporto potrà, pertanto, essere espletato da una guardia giurata, armata e munita del giubbotto antiproiettile, a bordo di veicolo leggero, radiocollegato con la C.O. dell'Istituto di vigilanza privata e dotato di sistema di localizzazione satellitare G.P.S. .

- Trasporto valori per somme da Euro 100.000,00 fino a Euro 500.000,00 Tale trasporto dovrà essere espletato da due guardie particolari giurate, armate e con giubbotto antiproiettile, a bordo di un furgone blindato con caratteristica di blindatura previste dall'allegato IV del Decreto interministeriale n. 332/98, munito dei contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la C.O., invio automatico del segnale d'allarme e sistema di localizzazione satellitare G.P.S., avente il vano valori con allestimento aggiuntivo di pannelli antitaglio, allo scopo di ritardare di almeno 20 minuti il taglio delle pareti del furgone blindato - come da dichiarazione rilasciata dall'allestitore circa la piena conformità del sistema, anche in merito alle normative che regolano la circolazione stradale - nonché sistema di blocco del furgone e apertura del vano valori gestito dalla centrale operativa dell'Istituto. Nel caso di utilizzo di sistemi che rendono inutilizzabile il bene (valigette o armadi/cassaforte a chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura delle banconote) il servizio può essere svolto da una guardia giurata a bordo di autovettura non blindata, munita dei contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la C.O., invio automatico del segnale d'allarme e sistema di localizzazione satellitare G.P.S..

- Trasporto valori per somme da Euro 500.000,00 e fino a Euro 1.500.000,00 Il servizio deve essere svolto con l'impiego di tre guardie particolari giurate, armate, a bordo di furgone blindato con caratteristiche di blindatura previste dall'allegato IV del Decreto interministeriale n. 332/98 munito dei contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la C.O., invio automatico del segnale d'allarme e sistema di localizzazione satellitare G.P.S., avente il vano valori con allestimento aggiuntivo di pannelli antitaglio, allo scopo di ritardare di almeno 20 minuti il taglio delle pareti del furgone blindato - come da dichiarazione rilasciata dall'allestitore circa la piena conformità del sistema, anche in merito alle normative che regolano la circolazione stradale - nonché sistema di blocco del furgone e apertura del vano valori gestito dalla centrale operativa dell'Istituto. In particolare, deve essere prevista la dotazione del giubbotto antiproiettile per tutte le guardie particolari giurate impiegate nel servizio, che dovrà essere perentoriamente indossato dal personale impiegato fin dall'uscita dalla sede dell'Istituto o dal luogo di prelievo delle somme e mantenuto per tutta la durata del servizio. Il dipendente che effettua materialmente il prelievo e la consegna dei valori scenderà dal mezzo dopo che il capo scorta avrà preventivamente ispezionato i luoghi. Delle tre guardie giurate quella con mansioni di conducente del veicolo e non potrà mai allontanarsi dal posto di guida, tenendo il veicolo sempre con il motore avviato e assicurando il costante contatto radio con la Centrale Operativa. Raggiunto l'obiettivo, il veicolo dovrà essere posteggiato in modo da consentire all'autista la più ampia visibilità delle aree circostanti. Per ogni trasporto, nell'ordine di servizio, è indicato il nome della guardia particolare giurata che svolge mansioni di autista e di quella che si alterna alla guida; di quella che alla partenza ed all'arrivo porta i valori e del personale di scorta. Nel caso di utilizzo di sistemi che rendono inutilizzabile il bene (ad es. valigette o armadi/cassaforte a chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura delle banconote) il servizio può essere svolto da due guardie giurate a bordo di furgone semi blindato, munito dei contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la C.O., invio automatico del segnale d'allarme e sistema di localizzazione satellitare G.P.S.. Nel caso di utilizzo di sistemi che impediscono il prelievo forzato delle banconote dal vano valori (ad es. mediante produzione di resina bi-componente compatta ed autoestinguente) attivabili direttamente dal personale presente sul mezzo, ovvero automaticamente ovvero tramite apposita elettronica di gestione dalla C.O., il servizio può essere svolto da due guardie giurate a bordo di furgone blindato, munito dei contrassegni identificativi

dell'Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la C.O., invio automatico del segnale d'allarme, sistema di localizzazione satellitare G.P.S. e di contenitore che rende inutilizzabile il bene (ad es. macchiatura delle banconote) per il "rischio marciapiede".

- Trasporto valori per somme da Euro 1.500.000,00 fino a Euro 3.000.000,00 Il servizio dovrà essere svolto con l'impiego di: - tre guardie particolari giurate armate e provviste di giubbotto antiproiettile; - furgone blindato conforme alle disposizioni dell'allegato IV del Decreto interministeriale n. 332/1998, con efficiente sistema di collegamento con la Centrale Operativa dell'Istituto, invio automatico del segnale d'allarme, localizzazione satellitare GPS; - rinforzo del vano valori con allestimento aggiuntivo di pannelli antitaglio aventi lo scopo di ritardare di almeno 20 minuti il taglio delle pareti del furgone blindato, come da dichiarazione rilasciata dall'allestitore circa la piena conformità del sistema, anche in merito alle normative che regolano la circolazione stradale; - sistema di sicurezza passiva ad alta tecnologia scelto tra: a) sistemi che rendono inutilizzabile il bene (ad es. valigette a chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura delle banconote); b) sistemi che impediscono il prelievo forzato delle banconote dal vano valori (ad es. mediante produzione di resina bi-componente compatta ed autoestinguenta) attivabili sia direttamente dal personale presente sul mezzo ovvero automaticamente ovvero tramite apposita elettronica di gestione dalla C.O. e contenitore per il "rischio marciapiede" (ad es. a macchiatura delle banconote). Dello svolgimento dei trasporti di valori di importo superiore ad Euro 1.500.000,00 dovrà essere data comunicazione ai "punti di contatto" istituiti presso gli Uffici di Gabinetto delle Questure, attraverso canali di comunicazione esterni "protetti". Al fine dell'approntamento di adeguati e mirati servizi di controllo disposti dalle Autorità di P.S., l'invio delle comunicazioni, impostato in modo da assicurare l'assoluta riservatezza di notizie relative ai tempi ed alle modalità dell'effettuazione del trasporto, dovrà avvenire in maniera sistematica e tempestiva in modo da garantire la presenza dei necessari tempi tecnici per la pianificazione dei relativi servizi di vigilanza. Ferma restando la discrezionalità del Questore in relazione a specifiche e contingenti situazioni di sicurezza, dovranno essere approntate formule di comunicazione diversificate in relazione al livello di valore del denaro trasportato, che comunque contengano gli elementi essenziali oggetto di informativa: - luogo ed ora del prelievo; - itinerario; - orario e luogo di consegna; - quantità di denaro; - automezzo utilizzato con indicazione degli strumenti di difesa passiva; - personale impegnato.

- Trasporto valori per somme da Euro 3.000.000,00 e fino a Euro 8.000.000,00 Tale servizio, ammissibile solo per i trasporti relativi alla Banca d'Italia e caveau/caveau, deve essere specificamente autorizzato dal Questore della provincia nella quale l'Istituto ha la sede principale sentiti i Questori delle altre Province interessate. Le operazioni di carico e scarico dei valori devono avvenire esclusivamente in ambiti protetti (caveau). Il servizio sarà effettuato con le modalità previste al punto precedente con in aggiunta un furgone blindato di scorta, conforme alle disposizioni dell'allegato IV del Decreto interministeriale n. 332/1998, con efficiente sistema di collegamento con la Centrale Operativa dell'Istituto, invio automatico del segnale d'allarme, localizzazione satellitare GPS, con a bordo due guardie particolari giurate, dotate di giubbotti antiproiettile. Il mezzo di scorta dovrà tenere costantemente sotto controllo e senza perderlo mai di vista il mezzo che trasporta i valori. Laddove, per particolari e comprovate esigenze, si renda necessario aumentare il massimale trasportato oltre gli 8.000.000,00 di euro, le relative autorizzazioni saranno rilasciate direttamente dal Questore della provincia nella quale l'Istituto ha sede, sentiti i Questori delle province interessate dal trasporto. - Trasporto valori a lunga percorrenza e/o notturno Nel caso di servizi di trasporto valori a lunga percorrenza, realizzati mediante il concorso di più istituti rispettivamente interessati per "tratte" o "attività", specificamente autorizzate dall'Autorità di pubblica sicurezza competente, deve essere previsto che: - l'Istituto di vigilanza "capofila" produca al Questore che approva il Regolamento e per conoscenza ai Questori delle Province nelle quali sono ubicate le strutture utilizzate ed operano gli Istituti che partecipano allo svolgimento dei servizi, un dettagliato "progetto del trasporto" dal quale si evincano, insieme con l'operazione complessiva, le singole operazioni da compiersi, l'istituto interessato per ciascuna di esse, il personale ed i mezzi di volta in volta impegnati; - ciascun Istituto annoti nel registro delle operazioni sia l'operazione complessiva e il cliente per conto del quale l'intero trasporto è effettuato che la fase operativa di competenza ed il soggetto,

debitamente identificato, richiedente l'esecuzione stessa. Per i predetti trasporti si impone l'adozione di tutte le cautele e i sistemi di difesa passivi previsti nel presente regolamento e si dispone che il trasbordo dei valori, nonché il cambio degli equipaggi venga effettuato in caveau idoneamente attrezzati e vigilati, debitamente autorizzati. Tali servizi di trasporto saranno autorizzati, preferibilmente, con itinerari che prevedano autostrade o superstrade, escludendo le strade o altre località che per conformazione o caratteristiche di isolamento possono prestarsi agevolmente ad agguati, salvo le limitazioni o sospensioni che potranno disporsi ove i medesimi itinerari siano interessati a trasporti di carichi eccezionali, cantieri di lavoro o altre limitazioni del traffico veicolare, tali da elevare la soglia di rischio del servizio. I servizi di trasporto valori da effettuarsi nella fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 06.00 hanno carattere straordinario e potranno essere consentiti, previa autorizzazione del Questore della provincia nella quale l'Istituto ha la sede principale sentiti i Questori delle altre Province interessate, se giustificati da oggettive condizioni di necessità e dall'impraticabilità di soluzioni alternative e sempre che risultino compatibili con la situazione della sicurezza pubblica nella Provincia e/o nelle Province interessate. In tal caso, trattandosi di trasporti straordinari, dovrà aggiungersi un furgone blindato di scorta con a bordo 2 guardie giurate, di cui una con arma lunga ed entrambe munite di giubbotto antiproiettile e di telefono cellulare ed eventualmente in base all'importo trasportato un veicolo di staffetta con funzioni di osservazioni preventiva. Il mezzo di scorta dovrà tenere costantemente sotto controllo e senza perderlo mai di vista il mezzo che trasporta i valori. Le autorizzazioni a svolgere servizi notturni o che presentino aspetti derogatori alle modalità ordinarie potranno essere rilasciate solo agli Istituti in grado di assicurare i requisiti di capacità tecnica relativa ai servizi di trasporto valori. L'autorizzazione a svolgere i servizi a lunga percorrenza e/o notturni sarà immediatamente revocata o sospesa ove risultino venire meno le condizioni di sicurezza e controllabilità che ne costituiscono il presupposto, ovvero nel caso di specifiche condizioni di allarme.

### **Il furgone portavalori può essere fermato per un controllo di polizia stradale o per una contestazione?**

Fermare, per un controllo, un furgone portavalori comporta una valutazione di opportunità per i pericoli che ne possono derivare, tuttavia, la legge non dà "patenti d'immunità" a chi trasporta valori, e, le esigenze di sicurezza dei furgoni portavalori non permettono, in alcun modo, il rifiuto di non fermarsi a richiesta delle forze di polizia. Ad ogni modo, la paura di subire una rapina durante un controllo può essere un fattore da considerare.

E' assiomatico che, durante un controllo, la protezione assicurata da una pattuglia, aumenta (proprio per la presenza di almeno due persone delle FF.OO. con tanto di pistole e mitraglietta) e non diminuisce, la sicurezza dei beni trasportati, inoltre, la rapina ad un portavalori è un evento studiato, provato, organizzato non avviene sperando nel caso. Statisticamente è davvero estremamente improbabile che una "batteria di rapinatori" passi, dove la forza di polizia sta effettuando un controllo e organizzati, nell'immediatezza, un assalto contro 4-5 uomini armati, geolocalizzati e radiocollegati.

Nel malaugurato caso, in cui dei rapinatori dovessero mettere a segno una rapina durante il controllo delle forze di Polizia (finora mai successo e davvero, di difficile accadimento), nessuna responsabilità potrebbe essere associata alle guardie giurate che sarebbero del tutto "incolpevoli" ai sensi dell'art. 51 C.P.<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere. "... l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale [c.p. 357] che ha dato l'ordine".

L'auspicabile maggior protezione delle FF.OO. del furgone portavalori (e dei suoi beni), rispetto ad altri utenti della strada, può essere comunque un "*quid pluris*" ma di certo non una "*conditio sine qua non*".

#### Tipologie di controllo: i controlli stradali

In base all'art 12 del C.d.S. svolgono funzioni di Polizia Stradale e hanno la facoltà di effettuare controlli, tutte le forze di polizia nazionali, provinciali o comunali ed altre figure la cui menzione non appare ora necessaria.

L'art 192 del Codice della strada prevede che "*Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo*". A questi "*I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé*".

I funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale possono:

- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucchiolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

Chiunque viola gli obblighi esposti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 345<sup>2</sup>.

Oltre a quei controlli (e sanzioni) a cui è sottoposto qualsiasi utente della strada (dal controllo del tasso alcolemico, alla validità della patente del guidatore o dell'assicurazione), ce ne sarebbero altri propri per i furgoni portavalori (dalla verifica dello spioncino, alla separazione tra abitacolo e vano valori<sup>3</sup>, alla presenza degli estintori in entrambi gli ambienti<sup>4</sup>, al tipo di pneumatici<sup>5</sup>), che hanno caratteristiche costruttive speciali.

Lo stesso ragionamento vale per la contestazione delle infrazioni in cui il soggetto operante (forza di polizia nazionale o locale) ha l'obbligo ai sensi dell'Art. 200 CdS, ove non ricorrano le circostanze di cui all'articolo successivo<sup>6</sup> (201 CdS), di contestare

---

<sup>2</sup> Chiunque viola, invece, un posto di blocco (art 192 c 4), ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.365 a € 5.467.

<sup>3</sup> IL DM 332/98 allegato IV punto 2.4 cita: "*L'accesso al vano valori deve avvenire dall'interno dell'automezzo attraverso una portiera installata nella parete divisoria tra abitacolo e vano valori*".

<sup>4</sup> Il DM 332/98 allegato IV punto 10.4 cita: "*Sia nell'abitacolo che nel vano valori dovrà essere installato un estintore di capacità non inferiore a 2kg di tipo omologato*".

<sup>5</sup> Il DM 332/98 allegato IV punto 7 prevede che gli pneumatici "*L'autoveicolo deve essere equipaggiato con pneumatici e/o dispositivi di sicurezza, tali da consentire l'allontanamento dal luogo di attacco nel caso in cui i pneumatici siano colpiti da proiettili di arma da fuoco*".

<sup>6</sup> Come ad esempio: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso vietato; d)

immediatamente la violazione, tanto al trasgressore, quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

La legge non prevede particolarità in termini di località o tipologia del controllo, che può avvenire dove gli operatori, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, decideranno.

A volte le esigenze di sicurezza –spesso normate- sembrano entrare in conflitto con il Codice della Strada. Un esempio è il cosiddetto “Rischio Marciapiede - ossia il pericolo di assalti e rapine a danno delle guardie che provvedono a trasferire i plichi contenenti il denaro dal furgone ai locali del committente e viceversa. Il “Rischio Marciapiede” prevede che *“ogni guardia trasporterà un solo plico o sacco o cassetta per volta, contenente somme di denaro fino a Euro 100.000,00 con la tolleranza di un'eccedenza massima del 20%. L'importo potrà essere elevato fino a Euro 250.000,00 in caso di utilizzo di contenitori che rendano inutilizzabile il bene. Le operazioni di carico e scarico dovranno essere espletate nel più breve tempo possibile e il furgone portavalori non dovrà sostare presso il cliente oltre i quindici minuti circa”*<sup>7</sup> A causa di questo “rischio” accade, a volte, che i furgoni portavalori, si fermano “il più possibile” vicino alle zone di prelievo anche se sul marciapiede o vietate alla sosta e alla fermata, subendo, di conseguenza, le sanzioni previste. In questi casi, fermare il furgone portavalori “il più possibile” vicino ai punti di prelievo del contante, dove “il più possibile” è rispettoso anche delle norme della circolazione stradale (e non necessariamente attaccato al luogo di prelievo), riesce a conciliare la giusta esigenza di sicurezza delle Guardie Giurate con le norme stradali.

#### Tipologie di controllo: i controlli amministrativi

Sono quelli, generalmente, espletati dalle Divisioni della Polizia Amministrativa e Sociale delle Questure e sono indirizzati al verificare il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento emanati per disciplinare il settore (Es. TULPS, DM 269/10, DM 154/09), dalla verifica sull'impiego delle guardie particolari giurate, a quella dei massimali di trasporto.

Questi servizi possono essere pianificati in precedenza e coordinati comunicando alla Centrale Operativa dell'Istituto di Vigilanza. Per cui una volta scelto il furgone da controllare lo si potrebbe far fermare anche comunicando all'Istituto di Vigilanza (che a sua volta comunicherebbe con le GPG all'interno) di arrestare la marcia per procedere ai controlli. Una volta fermato il furgone, il dispositivo di sicurezza, il luogo e le modalità del controllo (interno, esterno, delle Guardie Giurate) sarebbero sotto la diretta decisione (e responsabilità) di chi dirige il servizio di Polizia.

Nulla vieta tuttavia ad altre forze di polizia per un qualsiasi legittimo motivo di effettuare un controllo amministrativo anche non pianificato (magari per un “soffiata” o un fondato sospetto). In questo caso sarebbe sempre possibile informare la Centrale Operativa dell'Istituto ma se la cosa non fosse praticabile, il furgone portavalori

---

accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

<sup>7</sup> DM 269/10 – Allegato D, Tabella D, punto 3n.

dovrebbe comunque arrestarsi all'ordine degli Agenti o Ufficiali di P.G. o P.S. (appena identificati come tali) ai sensi dell'art. 139 TULPS<sup>8</sup>.

### **Il dubbio maggiore**

Le esigenze di sicurezza in qualche modo richiamate dall'art 134 TULPS stabilisce che le G.P.G. debbano vigilare e custodire i beni mobili, in qualche modo le "obbligano" ad accertarsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la pattuglia delle forze dell'ordine, la quale ha imposto loro "l'alt", sia davvero quello che dice di essere e non un gruppo di rapinatori dissimulati.

Per accertarsi della genuinità del controllo, le guardie particolari giurate potrebbero contattare via radio la loro Centrale Operativa che richiederebbe (in base al tipo di forza di Polizia e al luogo) alla Sala operativa della Forza dell'Ordine se quella pattuglia è reale e non contraffatta. Sarebbe poi cura della Sala Operativa della forza di Polizia comunicare l'originalità o meno della pattuglia (una volta averla contattata per radio), confermarlo alla Centrale Operativa dell'Istituto di Vigilanza, per poi far fermare il furgone portavalori. Una procedura lenta e farragginosa ma comprensibile, soprattutto se l'ordine di fermarsi è stato imposto da un'auto "civetta", senza colori d'istituto. Come ulteriore conferma le GPG, ancora non sicure, circa l'identità dei presunti poliziotti seppur in divisa, potrebbero richiedere la visione del tesserino di riconoscimento ma poi altre prove non sarebbero davvero necessarie. Ci sono state rapine tentate a furgoni portavalori travisando la qualità di agenti di polizia (con divise posticce ma senza auto simulate) però sono finite male, perché la contraffazione è stata subito scoperta.

Un altro problema sono i controlli da parte di auto "civetta" e personale delle forze di polizia non in uniforme. Bisogna comunque considerare che i servizi "in borghese" sono previsti dalla legge e il riconoscimento degli operatori di Polizia è obbligatorio, così come previsto, ad esempio, dall'art. 20 del D.P.R. 782/85, *"Il personale della Polizia di Stato... autorizzato a svolgere il servizio d'istituto in abito civile, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualità o allorché l'intervento assuma rilevanza esterna, ha l'obbligo di applicare sull'abito in modo visibile una placca di riconoscimento, le cui caratteristiche sono determinate con il suddetto decreto ministeriale, e di esibire la tessera di riconoscimento, ove richiesto"*.

La legge non prevede che talune categorie di cittadini debbano richiedere una diversa documentazione per convincersi che quelli di fronte sono davvero "tutori dell'ordine", i quali, generalmente sono forniti – oltre che di placche e tesserini di riconoscimento (indispensabili) – anche di palette, lampeggianti.

Rimane salvo il fatto che, è indispensabile per le guardie particolari giurate conoscere alla perfezione i segni distintivi delle forze di polizia (e le possibili contraffazioni) e le caratteristiche delle loro uniformi ed auto.

C'è poi un fattore operativo che nasce dall'esperienza: un conto è essere fermati per un controllo sulla A1 da una pattuglia della Polizia Stradale, in pieno centro a Milano dalla Polizia locale dopo aver "bruciato" un semaforo rosso, ad un dispositivo di posto di controllo (con più auto, unità cinofile etc.) dei Carabinieri Antisequestro in Calabria; un conto è essere fermati in movimento (tramite un veloce gesto di una paletta di segnalazione) da un'auto senza contrassegni, in una zona poco frequentata, ad alto

---

<sup>8</sup> Art. 139 Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

rischio rapine. In questo caso è più che giustificato il sospetto ed ha senso “allertare tutto l’allertabile” e fermarsi solo dopo aver avuto la piena certezza (tramite conferma radio e/o identificazione mediante tesserini e placche) di trovarsi di fronte a vere forze dell’Ordine.

Ad ogni modo il fermo non previsto del furgone portavalori (sempre radiocollegato e geolocalizzato) viene immediatamente monitorato dalla Centrale Operativa dell’Istituto che può – giustamente - allertare una pattuglia propria o le forze di Polizia per avere maggior sicurezza.

## Conclusioni

Ricordando che l’Autorità di Pubblica Sicurezza può, in ogni momento, emanare delle disposizioni relative alle procedure di fermo di un furgone portavalori, a cui le forze di Polizia sul territorio devono attenersi, in mancanza di queste valgono quelle generali e per queste, non esistono deroghe al rispetto alla legge (tranne per il porto delle cinture) per furgoni portavalori ed è evidente che il Codice della Strada permette i controlli di tutti, compresi chi trasporta valori.

Rispetto ai controlli previsti dal Codice della strada, per le guardie particolari giurate, in combinato con l’art. 139 TULPS, gli obblighi sono perentori. Non deve trarre in inganno il punto 1b lettera c) dell’allegato D del DM 269/10 quando stabilisce che le GPG “...non possono essere distratte dal loro servizio” (che sembrerebbe fornire una certa possibilità a non sottoporsi a controlli durante il trasporto dei valori), poiché le guardie particolari giurate, comunque “...devono aderire ad ogni richiesta loro rivolta dagli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria, come disposto dall’art. 139 del T.U.L.P.S.” (così finisce il punto 1 b lettera c citato).

L’art. 139 TULPS mette a disposizione - dell’Autorità Pubblica - le GPG (ed i loro istituti), in un clima di collaborazione strettissima – anche rispetto ai controlli - molto più evoluta rispetto a quella richiesta a tutti i cittadini dall’Art. 652 CP<sup>9</sup>. In caso di non ottemperanza alle richieste loro rivolte (ai sensi dell’art. 139 TULPS), le GPG commetterebbero il reato di cui all’art. 140 TULPS che prevede l’arresto fino a 2 anni e l’ammenda da 206 a 619 euro.

---

<sup>9</sup> Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo ovvero nella flagranza di un reato rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.